

## **COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| (BA) TUCCI     | Presidente                                                   |
| (BA) PORTA     | Membro designato dalla Banca d'Italia                        |
| (BA) BARTOLINI | Membro designato dalla Banca d'Italia                        |
| (BA) VESSIA    | Membro di designazione rappresentativa<br>degli intermediari |
| (BA) BOTTALICO | Membro di designazione rappresentativa<br>dei clienti        |

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 28/01/2026

## FATTO

Il ricorrente, titolare di una linea di credito accordata dall'intermediario resistente, riferisce di aver richiesto in data 07/08/2025, tramite l'assistenza di un procuratore, la cancellazione/rettifica delle segnalazioni negative presenti in Crif e Experian.

Precisa di aver formulato tale istanza di cancellazione sia nei confronti dell'ente segnalatore che nei confronti dei SIC privati.

Lamenta l'illegittimità delle segnalazioni sia sotto il profilo formale, sia sostanziale; in particolare, afferma di non aver mai ricevuto alcun preavviso di segnalazione, come previsto dall'art. 4, co. 7 del codice di deontologia.

Evidenzia che il preavviso deve essere preciso, specifico e puntuale e deve contenere l'indicazione del numero e dell'importo di rata scaduta, dell'IBAN e della scadenza per il pagamento, nonché del SIC in cui i dati sarebbero stati comunicati e delle conseguenze della mancata regolarizzazione nel termine anzidetto.

Lamenta poi di non aver ricevuto in fase di stipula del contratto un'adeguata informativa in merito alle conseguenze di una segnalazione negativa, ossia l'impossibilità oggettiva di qualsivoglia accesso al credito.

Richiama a sostegno delle proprie argomentazioni numerosi precedenti ABF, nonché il provvedimento del Garante della Privacy del 29/11/2017 sulla natura recettizia del preavviso.

Fa presente che, con l'istanza di cancellazione presentata, richiedeva altresì copia della raccomandata contenente la comunicazione dell'imminente segnalazione nei SIC e dell'eventuale termine concesso al ricorrente per l'adempimento; prova della data in cui la resistente ha effettuato la contestata segnalazione, il contratto relativo alla linea di credito segnalata e copia dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Osserva che, in data 08/09/2025, l'intermediario replicava a tale istanza, sostenendo la legittimità della segnalazione e limitandosi ad allegare richiesta di sospensione dei pagamenti, di cui non dimostra spedizione e ricezione, nonché una cartolina di ritorno di una comunicazione spedita al ricorrente di cui non produce il testo.

Ritiene che in tal modo l'intermediario abbia dimostrato di non aver inviato il preavviso nelle forme di legge.

Contesta altresì il presupposto sostanziale della segnalazione, attesa la mancata produzione da parte dell'intermediario del contratto di finanziamento e dell'estratto conto.

Chiede, pertanto, la cancellazione dei dati presenti in Crif ed Experian.

Costitutosi, l'intermediario riferisce anzitutto che le segnalazioni contestate riguardano il contratto di finanziamento n. \*347 sottoscritto in data 12/12/2005.

Con riguardo alla contestazione relativa al presupposto sostanziale, afferma che sussistono numerose rate pagate in ritardo rispetto alla scadenza contrattuale prevista per il dodicesimo giorno di ogni mese, come risulta dai rendiconti allegati.

Evidenzia che tali ritardi e i mancati pagamenti registrati sul finanziamento sono stati segnalati mediante il regolare invio di lettere di sollecito, contenenti il preavviso di segnalazione, inviate allo stesso indirizzo riportato nel modulo di ricorso e nella carta di identità.

Precisa di aver inviato al ricorrente, sin dal 2017, oltre sessanta preavvisi, ritenendo altamente improbabile che nessuno di essi sia stato ricevuto.

Afferma di essersi avvalso per l'invio dei solleciti di pagamento del vettore Fulmine Group, che consente la tracciatura di tutte le operazioni di produzione, invio e consegna della corrispondenza.

Specifica che tutti i solleciti contengono sia il preavviso di segnalazione ai sensi del codice di deontologia, sia la comunicazione che sarebbero stati registrati nei SIC, senza ulteriori avvisi, anche eventuali ulteriori ritardi eventualmente verificatisi nei pagamenti.

Ritiene che il ricorrente fosse consapevole della presenza di rate non pagate e di relative segnalazioni, dal momento che più volte richiesto ed ottenuto dei periodi di sospensione dei pagamenti per ripianare il pregresso impagato mediante un piano di rientro, con accodamento delle rate sospese al termine del piano originario.

Rappresenta poi che in Experian sono presenti anche delle segnalazioni relative al contratto n. \*181, relativo ad una carta di credito concessa in data 26/04/2006, per le quali sono state inviate al ricorrente quattro raccomandate contenenti il preavviso dal 2017 al 2020, correttamente consegnate come da ricevute di ritorno allegate in atti.

In conclusione, la resistente ritiene di aver dimostrato la legittimità formale e sostanziale delle segnalazioni presenti in Crif e Experian e chiede, pertanto, all'Arbitro di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

Il ricorrente, debitore principale di un contratto di mutuo ipotecario e di un rapporto di carta di credito concessi dall'intermediario resistente rispettivamente in data 12/12/2005 e in data 26/04/2006, lamenta l'illegittimità di segnalazioni negative in Crif ed Experian per mancanza del presupposto formale e sostanziale.

L'esistenza di tali segnalazioni è pacifica tra le parti.

In particolare, il ricorrente produce in atti le visure in Crif ed Experian i cui dati risultano aggiornati al 31/05/2025 per il contratto di mutuo e a dicembre 2023 per la carta di credito.

Dall'esame della visura in Crif (relativa al contratto di mutuo) risulta che:

- alla data di ultimo aggiornamento il prestito si trova nella fase "*Accordato/In essere*" e non risulta indicato alcun importo scaduto e non pagato;
- il primo ritardo nei pagamenti (quattro rate) visibile risale al mese di giugno 2023;
- risulta segnalato come un numero massimo di rate con ritardo "*più di 8*";
- risulta che i pagamenti sono stati regolarizzati da febbraio 2025.

Dall'esame della visura in Experian si evince, con riguardo al contratto di mutuo, che:

- risulta indicato il valore "D" nel campo "Situazione pagamenti" da ottobre 2024 a gennaio 2025, il quale indica "una situazione di sospensione e/o inattività del rapporto";
- il primo ritardo nei pagamenti (una rata) visibile risale al mese di agosto 2022;
- i pagamenti risultano regolarizzati in data 12/02/2025.

Con riguardo invece alla carta di credito risulta che:

- il primo ritardo nei pagamenti (sei rate) visibile risale al mese di febbraio 2021;

- sino al mese di novembre 2023 è sempre indicato il valore “6”.

Tanto ricostruito, si deve innanzitutto osservare che, a prescindere dall'eventuale produzione in atti del contratto di finanziamento contenente lo specifico consenso rilasciato dal cliente al trattamento dei propri dati personali, il nuovo codice di condotta (provvedimento del Garante della Privacy n. 163/2019) prevede all'art. 6, co. 1, che “[i]l *trattamento dei dati personali da parte del gestore e dei partecipanti al SIC secondo i termini e le condizioni stabilite nel Codice di condotta risulta lecito ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del Regolamento in quanto è necessario per il perseguimento di legittimi interessi dei partecipanti all'utilizzo del SIC per le finalità di cui al presente Codice di condotta. Pertanto, non è necessario acquisire il consenso dell'interessato. Costituiscono legittimi interessi: la corretta misurazione del merito e del rischio creditizio, la corretta valutazione dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell'interessato, la prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del rischio del furto di identità*” (sul punto, cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 7436/2024 e 23022/2021).

Si deve altresì rammentare che, secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, la legittimità di una segnalazione nei SIC sussiste al ricorrere di due presupposti: da un lato, il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della sua prossima iscrizione; dall'altro, la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati (*ex multis* Collegio di Bari, decisione n. 7348/2022).

Con particolare riguardo al presupposto formale, per i Collegi è onere dell'intermediario provare la ricezione del preavviso, pur non essendo previste forme particolari per la sua comunicazione (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012 e 7056/2018).

Con riguardo al caso di specie, per dimostrare l'assolvimento di tale onere l'intermediario afferma di aver inviato al ricorrente oltre sessanta lettere di sollecito contenenti il preavviso di segnalazione relative al contratto di mutuo, la massima parte delle quali inviate al medesimo indirizzo indicato dal ricorrente nel modulo di ricorso.

A tal fine allega in atti sessantasei lettere di sollecito inviate dal 2019 al 2024 e solo per tre di tali lettere allega anche le tracciatore del servizio di spedizione utilizzato; si tratta, in particolare, delle lettere del 18/06/2022, del 18/08/2022 e del 07/12/2023.

Con riguardo alla carta di credito, l'intermediario afferma di aver inviato raccomandate contenenti il preavviso di segnalazione negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020; a tal fine allega in atti copia di quattro raccomandate con le relative tracciatore del servizio di spedizione utilizzato.

In tale documentazione v'è corrispondenza tra il lotto riportato nelle lettere e quello risultante dalla documentazione rilasciata dal vettore che ha effettuato il servizio di consegna.

In ordine alla prova della ricezione da parte del destinatario, si rileva che il sistema di spedizione utilizzato, pur non prevedendo l'allegazione di cartoline di ritorno, è considerato idoneo a fornire prova dell'invio e della ricezione in quanto consente la tracciatura di tutte le operazioni di produzione, invio e consegna, la cui data viene certificata con sistema GPS (così, condivisibilmente, Collegio di Bari, decisione n. 8790/2025; *adde* Collegio di Palermo, decisione n. 10624/2024; Collegio di Napoli, decisioni nn. 1980/2023 e 3726/2020).

Si deve osservare che il ricorrente, che ha correttamente ricevuto le controdeduzioni, non ha presentato repliche sul punto.

A ciò si aggiunga che recentemente anche il Garante per la Privacy, con il provvedimento del 26/10/2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29/11/2017), ha precisato che “*saranno anche considerati correttamente ricevuti i preavvisi che risulteranno noti all'interessato in virtù di successivi comportamenti significativi di quest'ultimo*”.

I Collegi hanno valorizzato in più occasioni, quale circostanza idonea a fondare la presunzione dell'avvenuta ricezione delle comunicazioni dell'intermediario, la molteplicità delle comunicazioni inviate nonché l'avvenuto pagamento da parte del cliente dell'importo delle rate maggiorato delle spese per il ritardo (*ex multis*, Collegio di Bari, decisioni nn. 11002/2025, 12671/2024 e 11242/2022).

Nel caso di specie, per il contratto di mutuo l'intermediario ha allegato in atti sessantasei missive dirette al ricorrente, a partire da luglio 2017 ad agosto 2024, e per il contratto di carta di credito quattro missive dirette al ricorrente dal 2017 al 2020.

L'intermediario allega in atti altresì i rendiconti dal 2014 al 2024 del mutuo, da cui si evince il pagamento di interessi di mora, nonché copia di alcune richieste di sospensione dei pagamenti datate 08/06/2015, 02/12/2015 e 26/09/2024.

In ordine al presupposto sostanziale, il ricorrente lamenta genericamente la sua carenza, intesa come veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati, affermando che l'intermediario non allega in atti il contratto di finanziamento e l'estratto conto.

Sul punto, si osserva che l'intermediario allega in atti il contratto di mutuo e i rendiconti dal 2014 al 2024, da cui risultano ritardi nel pagamento delle rate e addebiti a titolo di interessi di mora.

Simile documentazione non è invece prodotta con riguardo alla carta di credito.

Secondo l'orientamento di questo Collegio, grava sul debitore segnalato che contesta il presupposto sostanziale della segnalazione l'onere di provare il pagamento (così Collegio di Bari, decisione n. 5863/2025, richiamando in senso adesivo il principio di diritto affermato dalla Cassazione civile, Sezione Seconda nell'ordinanza n. 21512/2019, secondo cui “[i]l creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca”).

Tale onere probatorio non risulta soddisfatto dal ricorrente, sicché – anche con riguardo a tale ulteriore doglianza – il ricorso non è meritevole di accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE